

Condizioni Generali di Contratto (CGC)

Aggiornamento: Settembre 2020

DAB Network è un'offerta congiunta della DAB Network GmbH e della digris ag (di seguito l'«**Offerta**», «**DAB Network**» e «**Digris**», e unitamente i «**Prestatori di servizi**»). Con l'Offerta i Prestatori di servizi consentono agli organismi di diffusione partecipanti (di seguito gli «**Organismi di diffusione**») di realizzare proventi pubblicitari con **display ads** nel quadro della diffusione dei loro programmi radiofonici attraverso reti di distribuzione DAB+ di digris ed eventuali altri gestori di rete.

Queste **Condizioni Generali di Contratto (CGC)** regolano i diritti e i doveri dei Prestatori di servizi e degli Organismi di diffusione. Valgono esclusivamente le presenti CGC. Per i servizi individuali o aggiuntivi, possono esserci condizioni integrative o supplementari o altri documenti legali. I Prestatori di servizi possono ammettere deroghe alle presenti CGC nonché ad altri documenti legali.

1. Display ads

- 1.1 I Prestatori di servizi si impegnano a compiere tutti gli sforzi necessari per acquisire – direttamente o indirettamente, in modo permanente e a buon fine – inserzionisti per l'Offerta.
- 1.2 Tramite un idoneo contrassegno, i Prestatori di servizi assicurano che i display ads siano riconoscibili come tali. I display ads possono essere mandati in onda per 24 ore/giorno, almeno ogni 15 minuti circa, per un minimo di 120 secondi circa sui display di apparecchi di ricezione DAB+.
- 1.3 I Prestatori di servizi acquisiscono, direttamente o indirettamente, inserzionisti per i display ads. Nella scelta degli inserzionisti e dei display ads, i Prestatori di servizi si impegnano a rispettare i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, e ad escludere dall'acquisizione inserzionisti o display ads che alimentano l'odio, mettono a rischio la moralità pubblica, glorificano o banalizzano la violenza. I Prestatori di servizi si impegnano a non acquisire display ads palesemente non consentiti o proibiti. Gli Organismi di diffusione non esercitano alcun influsso e non hanno alcun diritto di cogestione nella scelta degli inserzionisti e dei display ads. Gli Organismi di diffusione possono solamente riservarsi con una mail a DAB Network che nel loro spazio di trasmissione non debbano essere diffusi display ads di aziende concorrenti (ad esempio altre società radiofoniche o televisive, imprese mediatiche o case editrici).
- 1.4 Gli Organismi di diffusione sono tenuti a segnalare prontamente a DAB Network inserzionisti e/o display ads che ritengono inammissibili.

2. Partecipazione all'offerta

- 2.1 Gli organismi di diffusione possono registrarsi per la partecipazione all'offerta tramite una dashboard online (di seguito la «**Dashboard**») dei Prestatori di servizi. Gli Organismi di diffusione possono registrarsi solo se accettano le presenti CGC. Con la loro registrazione gli Organismi di diffusione stipulano un contratto con i Prestatori di servizi in cui DAB Network gestisce la Dashboard e rappresenta i Prestatori di servizi, nonché eventuali altri gestori di rete, di fronte agli Organismi di diffusione. I Prestatori di servizi possono consentire la stipulazione del contratto per altre vie.
- 2.2 Con la stipulazione del contratto gli Organismi di diffusione conferiscono a Digris e ad eventuali altri gestori di rete il loro consenso alla diffusione di display ads nei loro spazi di trasmissione (di seguito la «**Diffusione**») e acconsentono alla loro partecipazione ai proventi pubblicitari conformemente alle presenti CGC. Con la stipulazione del contratto gli Organismi di diffusione confermano inoltre che sarà messa a disposizione la larghezza di banda necessaria per la Diffusione e che la Diffusione sarà ammessa nei loro spazi di trasmissione.
- 2.3 La Diffusione sarà saldata agli Organismi di diffusione con la loro partecipazione ai proventi pubblicitari. Gli Organismi di diffusione non detengono alcun diritto ad un compenso o altre indennità che vadano oltre la loro partecipazione ai proventi pubblicitari.
- 2.4 La partecipazione all'offerta avviene in esclusiva, ovvero gli Organismi di diffusione possono partecipare solo all'Offerta e non possono partecipare contemporaneamente a offerte identiche o analoghe. Gli Organismi di diffusione che violano tale obbligo di esclusività, senza aver espressamente concordato con i Prestatori di servizi una partecipazione non esclusiva, perdono il diritto alla loro partecipazione ai proventi pubblicitari e devono ai Prestatori di servizi una penale di CHF 10.000,00 per ogni giorno di violazione di tale obbligo di esclusività. Il pagamento della penale non esenta dagli obblighi di cui alle presenti CGC e il comportamento antidoveroso va immediatamente cessato. La rivendicazione di un risarcimento danni nonché le vie legali rimangono espressamente esclusi.

3. Dashboard e compenso

- 3.1 Nel quadro delle campagne per gli inserzionisti, i Prestatori di servizi registrano sulla Dashboard il nome (campagna e/o inserzionista) e la durata nonché l'importo risultante dai proventi pubblicitari. Gli Organismi di diffusione possono visionare questi dati in qualsiasi momento, purché e nella misura in cui i dati riguardino display ads che sono stati o vengono trasmessi attraverso i loro spazi di trasmissione. I Prestatori di servizi non garantiscono la correttezza dei dati raccolti. I Prestatori di servizi sono autorizzati ad adattare i dati per motivi legittimi, in particolare in seguito e in relazione a misure di recupero crediti e cancellazioni. I Prestatori di servizi possono ammettere che gli Organismi di diffusione vengano informati per altre vie.

- 3.2 I Prestatori di servizi pubblicano informazioni sul modello di compenso per Organismi di diffusione in una forma adeguata, in particolare sulla dashboard. I Prestatori di servizi possono ammettere che gli Organismi di diffusione vengano informati per altre vie. Il compenso corrisponde a una quota percentuale dei proventi pubblicitari dei Prestatori di servizi ricavati e pagati dagli inserzionisti (netto/netto/fatturato netto) per ciascuna campagna e per ciascun Organismo di diffusione in base e in rapporto all'utenza media giornaliera al netto dei singoli Organismi di diffusione. I Prestatori di servizi possono prevedere un compenso più alto o altri incentivi, ad esempio per la diffusione di immagini di copertine di album attraverso Organismi di diffusione. I Prestatori di servizi possono prevedere un compenso inferiore, ad esempio se un Organismo di diffusione non partecipa all'offerta in esclusiva.
- 3.3 I Prestatori di servizi sono autorizzati a diffondere gratuitamente display ads per l'offerta (autopromozione) e ad acquisire e diffondere spazi rimanenti e tempi invenduti nel quadro dello spazio libero. I Prestatori di servizi pubblicano ulteriori informazioni sul compenso in una forma adeguata, in particolare sulla Dashboard.
- 3.4 L'accesso alla Dashboard avviene tramite un account utente per ciascun Organismo di diffusione. Gli Organismi di diffusione possono utilizzare la Dashboard esclusivamente in conformità con le normative e devono trattare i loro dati di accesso con riservatezza. Agli Organismi di diffusione non è permesso mettere a disposizione, né direttamente né indirettamente, i loro dati a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito.
- 3.5 L'accesso alla Dashboard può non essere temporaneamente, parzialmente o totalmente possibile in particolare per motivi tecnici e a causa di lavori di manutenzione. I Prestatori di servizi non garantiscono la disponibilità.
- 3.6 I Prestatori di servizi sono autorizzati a trasmettere comunicazioni in relazione all'offerta ad utenti e Organismi di diffusione via mail, messaggistica istantanea, SMS o altri canali di comunicazione.

4. Incasso e distribuzione

- 4.1 I Prestatori di servizi si fanno carico dell'incasso e della distribuzione dei proventi pubblicitari agli Organismi di diffusione. I Prestatori di servizi e gli Organismi di diffusione si assumono il rischio degli incassi in relazione ai display ads che sono stati o vengono trasmessi attraverso i loro spazi di trasmissione.
- 4.2 I Prestatori di servizi fatturano regolarmente, almeno una volta ogni trimestre solare e di norma alla fine del trimestre solare. I Prestatori di servizi distribuiscono i proventi pubblicitari entro 21 giorni dall'avvenuta fatturazione agli Organismi di diffusione.

5. Protezione dei dati e segretezza

- 5.1 I Prestatori di servizi e gli Organismi di diffusione radiofonica si impegnano a garantire la protezione dei dati conformemente alla legge sulla protezione dei dati (DSG) e, nella misura applicabile, conformemente al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR).
- 5.2 I Prestatori di servizi e gli Organismi di diffusione si impegnano a mantenere la segretezza su tutti i dati, informazioni e documenti dei medesimi che non sono per legge di pubblico dominio e che vengono acquisiti, direttamente o indirettamente, contestualmente all'offerta; si impegnano altresì a non trasmetterli a terzi e a non utilizzarli per scopi diversi dall'adempimento del presente contratto. I Prestatori di servizi e gli Organismi di diffusione si impegnano ad imporre pienamente tale obbligo di segretezza anche al personale ausiliario e ad altri soggetti coinvolti e a rispettare tale obbligo anche dopo la cessazione della partecipazione all'offerta.

6. Durata e recesso

- 6.1 La partecipazione all'offerta è a tempo indeterminato. Gli Organismi di diffusione possono disdire in via ordinaria la loro partecipazione in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi entro la fine dell'anno civile per posta (raccomandata) o via mail (con conferma di ricezione).
- 6.2 La partecipazione all'offerta termina automaticamente se un Organismo di diffusione non è più abilitato o autorizzato alla diffusione. I Prestatori di servizi possono recedere in via straordinaria e senza preavviso in caso insolvenza o di avvio di procedimento fallimentare dell'Organismo di diffusione o se è stata concessa una moratoria concordataria.
- 6.3 La partecipazione all'offerta termina automaticamente se i Prestatori di servizi non possono più offrire almeno una rete di distribuzione.

7. Responsabilità civile

- 7.1 I Prestatori di servizi rispondono esclusivamente per i danni diretti causati da propria negligenza grave o da atti intenzionali. Qualsiasi ulteriore responsabilità dei Prestatori di servizi per danni diretti è espressamente ed interamente esclusa. Qualsiasi responsabilità dei Prestatori di servizi per danni indiretti e conseguenti, per danni alla reputazione, per diritti di terzi nonché per mancato guadagno è espressamente ed interamente esclusa. Qualsiasi responsabilità per il personale ausiliario è esplicitamente esclusa.

7.2 I Prestatori di servizi non rispondono se la rispettiva causa è da attribuirsi ad azioni o sistemi di terzi nonché a forza maggiore o è stata provocata dalla pandemia del COVID-19. I Prestatori di servizi declinano qualsivoglia responsabilità anche se la causa di eventuali danni è generata da disposizioni delle autorità o dei tribunali o dall'inosservanza delle presenti CGC da parte degli Organismi di diffusione. Sono da considerarsi forza maggiore gli eventi imprevedibili o inevitabili che irrompono dall'esterno e le conseguenze che ne derivano. La forza maggiore comprende ad esempio calamità naturali e disastri naturali quali fulmini, terremoti, frane, alluvioni, valanghe, tempeste, maltempo ed eruzioni vulcaniche, ma anche flagelli, epidemie, pandemie e altri focolai di malattie e le conseguenti misure ufficiali quali divieti e quarantene nonché ampie tensioni sociali, guerra civile e guerra.

8. Disposizioni finali

- 8.1 L'accesso automatizzato alla Dashboard, ad esempio con bot, script o mezzi simili è vietato. I Prestatori di servizi possono prevedere eccezioni.
- 8.2 I Prestatori di servizi possono far esercitare alcuni o tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti CGC o trasmetterli a terzi.
- 8.3 Se una disposizione delle presenti CGC dovesse rivelarsi inadempibile, invalida o inefficace, ciò non pregiudica la possibilità di adempiere, la validità e l'efficacia delle restanti disposizioni. In tal caso i Prestatori di servizi e gli Organismi di diffusione si impegnano a sostituire la disposizione inadempibile, invalida o inefficace con una disposizione adempibile, valida o efficace che nel contenuto ed economicamente corrisponda al massimo all'intenzione originaria dei Prestatori di servizi e degli Organismi di diffusione.
- 8.4 I Prestatori di servizi possono adattare le presenti CGC in qualsiasi momento e senza fornire spiegazioni. Gli Organismi di diffusione saranno informati in modo adeguato su cambiamenti significativi a queste CGC, in particolare sulla Dashboard.
- 8.5 Le presenti CGC sottostanno esclusivamente al diritto svizzero con luogo d'adempimento e foro competente a Zurigo. In caso di disaccordo in relazione all'offerta va cercato un accordo consensuale prima di adire un'autorità o un tribunale.
- 8.6 Vincolante per le parti é la versione in tedesco delle Condizioni generali di contratto (CGC). In caso di interpretazioni discordanti le parti non possono far riferimento ad altre versioni delle Condizioni generali di contratto (CGC).